

**Art. 331 Effetto sospensivo**

<sup>1</sup> La domanda di revisione non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata.

<sup>2</sup> Il giudice può differire l'esecuzione della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

---